

Circolare del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2013, n. 2/AMD/ASC

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava ai sensi della L.R. 69/1978 per progetti non sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla luce delle disposizioni del DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": definizione dell'iter procedimentale.

Ai Comuni
Ai responsabili SUAP
Alle Province
Alle Comunità montane
Alle Unioni di comuni
All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Agli Enti di gestione delle aree protette
Alle Direzioni regionali
e p.c. Unioncamere Piemonte
All'Autorità di Bacino
Alla Soprintendenza regionale per i Beni Ambientali e Architettonici
Alle Associazioni degli Enti locali

LORO SEDI

In seguito alle sollecitazioni ripetutamente pervenute dai diversi soggetti coinvolti nei procedimenti che rientrano nell'ambito dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e in considerazione della necessità di coordinarli con le disposizioni del DPR 160/2010, nonché di uniformarne la gestione sul territorio regionale, con la presente circolare si definisce l'iter procedimentale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava (autorizzazione, modifica, rinnovo e subingresso), di cui all'art. 31 e seguenti della l.r. 44/2000 e della L.R. 69/1978, il cui progetto non è soggetto a VIA.

Infatti, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3492/DB0500, del 19 marzo 2012, i progetti soggetti a VIA, compresi tutti i successivi procedimenti ad essi afferenti, ai fini della completa realizzazione ed attuazione delle opere (rinnovi, proroghe, cessazioni ...), non transitano dallo Sportello unico ma rimangono in capo all'autorità competente.

Il presente procedimento, oltre ad una fase preliminare comune, presenta due differenti modalità di gestione: una direttamente ad opera del SUAP e l'altra nel caso in cui il SUAP ricorra all'avvalimento della Provincia o della Regione.

Fase preliminare del procedimento (art. 7, comma 1 e 2 DPR 160/2010)

Il responsabile dello sportello ricevuta l'istanza da parte del privato ed effettuata la verifica formale della documentazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPR 160/2010, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 69/78 e dalla Circolare Presidente della Giunta regionale n. 21/LAP del 18.9.1995 e alle altre normative di settore di volta in volta interessate dal procedimento, entro 30 giorni può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata e viene trasmessa immediatamente al Comune, alla Provincia competente ovvero alla Regione nei casi di competenza della stessa ai sensi dell'art. 31, co. 3, l.r. 44/2000.

In relazione alle istanze relative all'attività estrattiva di cava la completezza formale non potrà che essere riferita alla presenza o meno, negli allegati all'istanza medesima, degli elaborati di cui ai punti da a) ad h) del secondo comma del sopracitato art. 5 della l.r. 69/78 dettagliati ai punti da a) a d) della citata circolare regionale del 1995. I contenuti della documentazione presentata, descritti nella Circolare 21/LAP saranno infatti oggetto di esame e valutazione in sede della successiva istruttoria.

Riguardo alla documentazione di cui al punto f) del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 69/1978 - titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione - analogamente agli altri allegati, la verifica della completezza formale non riguarda il controllo di merito del titolo giuridico relativo alla singola particella catastale bensì la presenza di un allegato che, dimostrando la disponibilità del giacimento, non si esaurisca nella sola proprietà del bene, ma si ricolleggi alla facoltà di sfruttare pienamente la potenzialità estrattiva del sito in quanto comprovi la titolarità di un diritto reale o personale di godimento (a titolo esemplificativo la giurisprudenza ha ritenuto idonei a tale scopo la compravendita immobiliare del terreno nel suo insieme, comprensivo del giacimento; la compravendita del solo giacimento; la vendita con riserva della proprietà del giacimento; il contratto preliminare di vendita del giacimento con clausola di anticipata consegna; l'affitto o locazione della cava; la cessione di usufrutto; l'enfiteusi: il comodato; il leasing di cava).

Pertanto, il suddetto responsabile potrà effettuare l'istruttoria preliminare sulla base di una delle seguenti opzioni alternative:

- a) verificando autonomamente tutta la documentazione allegata all'istanza;
- b) chiedendo l'attivazione della procedura di avvalimento da parte della Provincia o della Regione che verificheranno, d'intesa con il Comune interessato, la procedibilità dell'istanza attraverso la verifica formale della documentazione ex l.r. 69/1978 (oltre all'eventuale ulteriore documentazione di competenza).

Procedimento ordinario (art. 7, comma 3, DPR 160/2010)

Nel caso in cui il Comune, attraverso lo Sportello unico, gestisca autonomamente il procedimento, il responsabile SUAP indice, ai sensi dell'art. 7, comma 3, DPR 160/2010, la Conferenza di servizi per acquisire i pareri, nulla osta e atti di assenso dei vari Enti coinvolti nel procedimento, compresi i soggetti di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 32 e 33 della l.r. 44/2000.

Dovendo coordinare il procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti della l.r. 44/2000 che stabilisce competenze distribuite tra più soggetti e il procedimento di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, allo scopo di evitare aggravii procedurali, il responsabile SUAP, in sede di conferenza, dopo aver individuato le modalità organizzative attraverso le quali verrà gestita la stessa e i diversi ruoli dei soggetti chiamati a fornire il loro contributo, avvia la sessione istruttoria seguendo la procedura prevista dall'art. 32 o 33, l.r. 44/2000, che si conclude con un verbale contenente le risultanze dell'istruttoria, emesso dalla Provincia o dalla Regione. In tale fase potrà essere chiesta, una sola volta, eventuale integrazione della documentazione, qualora necessaria ai fini della completezza dell'istruttoria medesima.

L'atto conclusivo della sessione istruttoria è trasmesso dalla Provincia o dalla Regione al responsabile SUAP, che apre la sessione decisoria nella quale vengono acquisiti eventuali pareri, ove non ancora rilasciati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio all'esercizio dell'attività estrattiva e il consenso del Comune alla realizzazione dell'intervento, con eventuali prescrizioni.

Il responsabile SUAP, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, per il quale è determinante il consenso del Comune che, se negativo, dovrà essere motivato.

Nel caso di cui all'articolo 13 della l.r. 69/1978, la Regione rilascia l'autorizzazione alla coltivazione della cava in sede di Conferenza di servizi, fermo restando il fatto che il provvedimento finale rimane di competenza del responsabile SUAP.

Qualora la destinazione dell'area oggetto dell'autorizzazione alla coltivazione della cava sia difforme rispetto alla destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale vigente, il responsabile SUAP trasmette il provvedimento finale (ossia l'autorizzazione all'esercizio della cava) al Comune, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi dell'art. 3, l.r. 69/1978.

Procedimento in avvalimento

Nel caso in cui il SUAP ricorra all'avvalimento della Provincia o della Regione, in attuazione di un accordo stipulato in via generale tra gli enti interessati per la gestione di una serie di procedimenti, invia al Comune ed alla Provincia competente, ovvero alla Regione, l'istanza ricevuta corredata dalla richiesta di avvalimento. In tal caso, l'Ente indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, DPR 160/2010, invitando tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ordinario, ivi compresi quelli di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 32 e 33, della l.r. 44/2000”.

La fase istruttoria della Conferenza di servizi è organizzata dalla Provincia o dalla Regione, previo accordo dei partecipanti, secondo la suddivisione in sessioni illustrata precedentemente.

La Provincia o la Regione assumono, in questo caso, sia il ruolo di autorità competente al rilascio degli atti abilitativi ad essa assegnati dalle normative di settore anche per lo svolgimento delle attività istruttorie a supporto del Comune coordinando le relative sessioni di conferenza (l.r. 44/2000), sia di Ente avvalso cui è affidato lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

La Provincia o la Regione alla conclusione della Conferenza di servizi, trasmettono il verbale conclusivo della Conferenza di servizi al responsabile SUAP che emette il provvedimento finale di cui all'articolo 7, comma 6, DPR 160/2010.

Nel caso di cui all'art. 13, l.r. 69/78 la Regione trasmette l'autorizzazione alla coltivazione della cava al responsabile Suap per l'emissione del provvedimento finale.

Roberto Cota

L'Assessore all'Ambiente e attività estrattive
(Roberto Ravello)

L'Assessore agli Affari istituzionali Rapporti con gli enti locali e semplificazione
(Elena Maccanti)